



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 51/19/CIR**

### **ESITI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 106/18/CIR SU DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURA DEI SERVIZI A SOVRAPPREZZO IN DECADE 4 ATTRAVERSO SMS E MMS (*MOBILE TICKETING*) NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSA TRA A-TONO S.R.L. E WIND TRE S.P.A.**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante “*Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”, il cui allegato A contiene il “*Piano Nazionale di Numerazione (PNN)*”;

VISTA la delibera n. 527/16/CONS, del 10 novembre 2016, recante «*Modifiche ed integrazioni del Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa di cui alla delibera n. 8/15/CIR e successive modificazioni, in relazione ai servizi “mobile ticketing”*»;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 19/17/CIR, del 4 aprile 2017, recante “*Istanza di intervento d’urgenza ai sensi dell’art. 12 comma 6 del decreto legislativo n. 259/2003 da parte di A-Tono S.r.l. nei confronti di Wind Tre S.p.A. in materia di fornitura dei servizi a sovrapprezzo in decade 4 attraverso SMS e MMS (mobile ticketing)*”;

CONSIDERATO che A-Tono S.r.l. ha chiesto all’Autorità *ai sensi dell’art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di adottare adeguati provvedimenti cautelari, e in particolare di sospendere con effetto immediato il recesso anzidetto, sussistendo nel caso concreto circostanze straordinarie che ne giustificano l’adozione, per la tutela della concorrenza;*

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 6, del Codice prevede che *in circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice;*

CONSIDERATO che l’istanza in questione attiene all’esercizio dei poteri dell’Autorità in tema di accesso e interconnessione di cui all’art. 42 del Codice, comma 2, laddove prevede che: “*Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre: a) l’obbligo agli operatori che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l’interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili*”;

CONSIDERATO che con delibera n. 19/17/CIR, l’Autorità ha adottato, ai sensi dell’art. 12, comma 6, del Codice, un provvedimento di urgenza in materia di *Mobile Ticketing* nell’ambito di una disputa contrattuale che ha visto coinvolte le società A-Tono S.r.l. (A-Tono) e Wind Tre S.p.A. (Wind Tre). Nello specifico la richiesta all’Autorità di intervento urgente da parte di A-Tono avveniva a seguito del recesso contrattuale comunicato da Wind Tre;

CONSIDERATO che, in tale provvedimento, l’Autorità ha stabilito che se le Parti (A-Tono e Wind Tre) non avessero raggiunto un’intesa in relazione ai commi 2 e 3, dell’art. 1 della citata delibera, entro il termine di sei mesi, l’Autorità avrebbe potuto sottoporre la decisione a consultazione nazionale, ai sensi dell’art. 11 del Codice, al fine di confermarla, fissando in tal modo delle regole che, sebbene con valenza al caso di specie, costituiranno un riferimento per il mercato;

VISTO che le Parti non sono addivenute ad un accordo;

RITENUTO necessario sottoporre il provvedimento d’urgenza di cui sopra a consultazione pubblica nazionale, ai sensi del comma 4, dell’art. 42, del Codice;

VISTA la delibera n. 106/18/CIR, del 6 giugno 2018, recante “*Avvio della consultazione pubblica su disposizioni in materia di fornitura dei servizi a sovrapprezzo in decade 4 attraverso SMS e MMS (Mobile Ticketing)*”;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTI gli esiti della consultazione pubblica, come sintetizzati nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di confermare il contenuto del provvedimento d'urgenza seppur integrato in relazione alle modalità tecniche attuative previste dal comma 2, dell'art. 1, della delibera n. 19/17/CIR e di imporre in capo ad A-Tono l'obbligo di interoperabilità, a condizioni economiche eque e ragionevoli, dell'applicazione *DropTicket* con altre applicazioni per i canali digitali di Wind Tre o di altro operatore;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Wind Tre continua a garantire le operatività del servizio *Mobile Ticketing* nell'area di Padova con l'utilizzo dell'applicazione *DropTicket*, salvo diverso ed espresso avviso di A-Tono, nelle more della definizione di un *Accordo Particolare* relativo all'area di Padova tenuto conto dell'Accordo Quadro vigente tra le Parti e delle *Linee Guida* seguenti:
  - a. conformità alle pertinenti norme di legge e al PNN;
  - b. conformità all'*Accordo Quadro* vigente tra le Parti;
  - c. apertura delle modalità tecniche di richiesta e di *delivery* del servizio di *Mobile Ticketing* rispetto all'utilizzo, da parte dei clienti, di apparati terminali mobili non *smartphone* e rispetto all'*Access Provider (AP)*; i clienti devono pertanto poter richiedere i *Titoli Digitali* anche mediante SMS e tramite la rete di qualunque AP;
  - d. il cliente richiede all'*Access Provider* un *Titolo Digitale*, anche tramite applicazioni (app), inviando un SMS al numero dedicato in decade 4 secondo la procedura e la sintassi stabilita per ogni *Titolo Digitale* e concordata tra A-Tono e l'*Access Provider* e tenuto conto delle indicazioni generali di servizio e di prevenzione rispetto alle frodi dell'Azienda di Trasporto Pubblico (ATP).
2. Fermo restando i requisiti di apertura del servizio di *Mobile Ticketing* rispetto all'*Access Provider* e alla tecnologia, di cui al comma 1, in caso di utilizzo di specifiche App, A-Tono, laddove richiesto da Wind Tre o da altro operatore, garantisce l'interoperabilità, a condizioni economiche eque e ragionevoli,



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'applicazione *DropTicket* con altre applicazioni per i canali digitali di Wind Tre o di altro operatore che ne ha fatto richiesta.

3. Decorsi tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, laddove A-Tono e Wind Tre non siano addivenute ad una definizione dell'*Accordo particolare* resta facoltà di Wind Tre di esercitare i propri diritti di recesso tenuto conto di quanto previsto dall'*Accordo Quadro*. In tal caso le Parti sono tenute ad assicurare adeguata informativa preventiva ai clienti e residua in capo a Wind Tre l'obbligo di configurazione della numerazione di A-Tono ai fini dell'accessibilità al servizio di *Mobile Ticketing* con forme di pagamento alternative al credito o al conto telefonico.

La presente delibera è notificata a Wind Tre S.p.A. e ad A-Tono S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Napoli, 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi